

COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE

REGOLAMENTO

Art. 1 - Premessa

Il Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile, persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati nel Protocollo d'intesa del 28/02/2003 siglato tra l'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed il Ministero delle Attività Produttive.

Il Comitato esplica le sue attività attraverso le modalità e gli strumenti di cui al presente Regolamento ed opera con una metodologia di rete per favorire lo scambio di esperienze e buone prassi e l'individuazione di azioni comuni.

Art. 2 - Composizione

Il Comitato è composto da un numero di 11 componenti, compreso il Presidente, così suddivisi:

- 8 componenti nominati dalla Giunta sulla base della rappresentatività, nel Consiglio camerale, delle associazioni/apparentamenti designanti per i vari settori. I settori per i quali dovranno essere raccolte le designazioni sono: agricoltura, commercio, industria, artigianato, turismo, cooperazione, servizi alle imprese, credito;
- 2 componenti, nominati dalla Giunta con le stesse modalità di cui al punto precedente, sulla base delle designazioni pervenute rispettivamente dalle Associazioni dei consumatori, o loro apparentamenti, e dalle Organizzazioni sindacali, e/o loro apparentamenti;
- Il Presidente nominato dalla Giunta a propria discrezione.

Ogni Associazione potrà avere non più di un componente e dovranno essere garantiti almeno 4 rappresentanti per ogni territorio. Al fine di misurare questo vincolo dovrà essere indicato nella designazione l'Associazione di riferimento.

I componenti durano in carica quattro anni ed il loro incarico può essere rinnovato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario camerale individuato dal Segretario Generale.

Art.3 - Compiti del Comitato

Il Comitato, in accordo con la Camera di Commercio, ha il compito di:

- a) proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
- b) partecipare alle attività della Camera proponendo tematiche di genere in relazione allo sviluppo dell'imprenditoria locale;
- c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, anche con studi di settore, per individuare le opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del

lavoro e dell'imprenditoria in particolare;

- d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata;
- e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito anche promuovendo la stipula delle convenzioni previste nell'ambito del progetto per l'accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento;
- f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalla Camera di Commercio;
- g) proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli Enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile in genere;
- h) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti inserendo, eventualmente, tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e regionale, in particolare del sistema camerale, anche tenendo conto di un'ottica di genere;
- i) stabilire il programma annuale di lavoro da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta camerale;
- j) predisporre il resoconto dell'attività dell'anno precedente, informandone la Giunta camerale anche ai fini della relativa divulgazione.

Art.4 - Modalità di funzionamento

- a) Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
- b) L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve pervenire cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi di convocazione di urgenza, nelle 48 ore precedenti. Le relative modalità sono stabilite dal Comitato.
- c) Ogni componente ha diritto ad un voto e nessun componente può delegare il proprio voto ad un altro componente.
- d) L'assenza di un componente a quattro riunioni consecutive è causa di decadenza da membro del Comitato. Il Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione.
- e) Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato può invitare alle proprie sedute, senza diritto di voto, persone esperte delle materie di volta in volta trattate.
- f) Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato può utilizzare le informazioni e gli strumenti disponibili nell'ambito della struttura camerale, fermo restando il dovere della riservatezza in ordine ai dati acquisiti e l'obbligo di utilizzarli solo per le finalità proprie.

Art.5 - Funzioni del Presidente.

Il Presidente del Comitato:

- a) ha la rappresentanza del Comitato;
- b) predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede il Comitato;
- c) ha facoltà di partecipare alle sedute di eventuali gruppi di lavoro, seguendone e coordinandone le attività;
- d) cura e coordina l'attuazione delle iniziative del Comitato.

Art. 6 - Dotazione.

Le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento del Comitato sono fornite dalla Camera di Commercio sulla base del programma annuale approvato dalla Giunta camerale.